Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 24 gennaio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

REGOLAMENTO DEL SENATO

(*Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 1948)

Modificazioni approvate dal Senato il 16 gennaio 1969

L'articolo 24 *è sostituito dal seguente*:

« Art. 24.

Le sedute di ciascuna commissione non sono valide se non sia presente almeno un terzo dei suoi componenti. Quando si tratti di casi previsti dal successivo articolo 26, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la commissione.

Ogni senatore può partecipare a sedute di commissioni diverse da quella alla quale appartiene, senza voto deliberativo ».

L'articolo 25 *è sostituito dal seguente*:

« Art. 25.

Le commissioni e le giunte consultive hanno facoltà di invitare ad intervenire alle loro sedute i Ministri per avere informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza.

I Ministri possono chiedere di intervenire alle sedute delle commissioni e delle giunte per farvi comunicazioni ».

Dopo l'articolo 25 *sono inseriti i seguenti*:

« Art. 25-*bis*.

In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse deferiti, le commissioni e le giunte consultive possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive amministrazioni e dagli enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

Le commissioni hanno altresì facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL ad esprimere il proprio parere su questioni al loro esame che importino indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, o che comunque rientrino nell'ambito della economia e del lavoro. Il Presidente del Senato provvede ad inoltrare la richiesta al Presidente del CNEL fissando il termine per l'emanazione del parere.

Il parere del CNEL viene pubblicato in allegato alla relazione della commissione o, nel caso di disegno di legge assegnato in sede deliberante, in apposito stampato allegato a quello del disegno di legge medesimo.

I presidenti delle commissioni, o, su loro delegazione, i vice presidenti, per incarico delle rispettive commissioni possono intervenire alle sedute del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle sue commissioni.

Art. 25-*ter*.

Nelle materie di loro competenza indicate rispettivamente dall'articolo 20 e dagli articoli 21 e 21-*bis*, le commissioni e le giunte consultive possono disporre, previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

Nello svolgimento di tali indagini, le commissioni e le giunte non dispongono dei poteri di cui all'articolo 115, terzo comma, del regolamento, nè hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità.

I programmi relativi, predisposti dalle commissioni e dalle giunte, sono comunicati al Presidente del Senato il quale, per la loro concreta attuazione, cura le intese con i Ministri competenti, anche per quanto riguarda gli enti pubblici sottoposti al loro controllo, e può autorizzare eventuali consulenze tecniche e sopralluoghi.

Tutte le spese riferentisi a tale attuazione sono a totale carico del bilancio del Senato.

Al fine delle indagini di cui al presente articolo, le commissioni e le giunte hanno facoltà di tenere apposite sedute alle quali possono essere chiamati ad intervenire i Ministri competenti, funzionari ministeriali e amministratori di enti pubblici. Possono altresì essere invitati rappresentanti di enti territoriali, di organismi privati, di associazioni di categoria ed altre persone esperte nella materia in esame.

Delle sedute di cui al presente articolo può essere redatto e pubblicato il resoconto stenografico qualora la commissione o la giunta lo disponga.

Con il consenso del Presidente del Senato e di intesa con il presidente del CNEL, le commissioni e le giunte possono anche promuovere indagini conoscitive da effettuarsi mediante riunioni congiunte delle commissioni e delle giunte stesse o di loro comitati con le commissioni o comitati del CNEL competenti per materia.

Se anche alla Camera dei deputati sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese con il Presidente della Camera affinchè le commissioni e le giunte dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente ».

L'articolo 33 *è sostituito dal seguente*:

« Art. 33.

Le sedute delle commissioni e delle giunte consultive non sono pubbliche. I processi verbali sono redatti a cura dei rispettivi Senatori segretari.

Le commissioni e le giunte possono decidere che, per determinate notizie, documenti o discussioni che interessano lo Stato, i loro componenti siano vincolati dal segreto. In questo caso è vietato l'intervento dei Senatori che non facciano parte delle commissioni e delle giunte stesse ».

(523)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1343**.

Dichiarazione di ente ospedaliero, dell'ospedale « Infantile Regina Margherita », con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Infantile Regina Marghe-

rita » di Torino, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa, e l'art. 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Infantile Regina Margherita », con sede in Torino, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Torino;

due membri eletti dal consiglio comunale di Torino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 15 novembre 1884, modificato con regi decreti 17 settembre 1889, 24 maggio 1900, 15 settembre 1932 e con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 142. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1968, n. **1344.**

Dichiarazione di ente ospedaliero, dell'ospedale « Maggiore di S. Giovanni Battista e della Città di Torino », con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Maggiore di S. Giovanni Battista e della Città di Torino » di Torino, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della citata legge, e l'art. 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Maggiore di S. Giovanni Battista e della Città di Torino », con sede in Torino, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Torino;

due membri eletti dal consiglio comunale di Torino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 15 febbraio 1906.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 143. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1968, n. **1345.**

Dichiarazione di ente ospedaliero, dell'ospedale civile « Renzetti », con sede in Lanciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Chieti in data 11 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Renzetti » di Lanciano, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Renzetti », con sede in Lanciano (Chieti), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Chieti;

due membri eletti dal consiglio comunale di Lanciano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 31 gennaio 1835, modificato con regio decreto 21 aprile 1853, regio decreto 31 maggio 1928, n. 1290, e decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 141. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. 1346.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di filosofia teoretica della facoltà di lettere e filosofia della Università di Perugia alla cattedra di storia della filosofia I della facoltà di magistero della Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 1933 e 846 del 31 dicembre 1962 e del 18 luglio 1967, con ciascuno dei quali è stato, tra gli altri, assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di filosofia teoretica della facoltà di lettere e filosofia della Università di Perugia;

Visto il verbale della facoltà di lettere e filosofia della Università di Perugia, in data 30 novembre 1967, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di filosofia teoretica della predetta facoltà alla cattedra di storia della filosofia I della facoltà di magistero della Università di Roma, a decorrere dal 1° novembre 1968;

Visto il verbale, in data 5 luglio 1968, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso il parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 16 novembre 1966 ed 8 ottobre 1968, con i quali il consiglio della facoltà di magistero nonchè il senato accademico della Università di Roma hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1968, uno dei posti di assistente di ruolo, presentemente assegnati alla cattedra di filosofia teoretica della facoltà di lettere e filosofia della Università di Perugia, è trasferito alla I cattedra di storia della filosofia della facoltà di magistero della Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 140. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968, n. 1347.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Pietro a Montepolo, in Urbino, con quelle di S. Barbara, in Fermignano, e di S. Marino, in Urbino.

N. 1347. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 2 marzo 1968, col quale sono state unite in perpetuo « aeque principaliter » la parrocchia di S. Pietro a Montepolo, in Urbino, con quelle di S. Barbara, in Fermignano, e di S. Marino, in Urbino (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 153. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968, n. 1348.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Michele Arcangelo, con quella di S. Maria, nel comune di San Colombano Certenoli.

N. 1348. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Chiavari in data 1° maggio 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Michele Arcangelo, in frazione Romaggi, e di S. Maria, in frazione Certenoli, ambedue nel comune di San Colombano Certenoli (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 148. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968, n. 1349.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Martino con quella dei SS. Ippolito e Cassiano, in comune di Polinago.

N. 1349. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° luglio 1968, relativo alla unione « aeque principaliter », per il periodo di cinque anni, delle parrocchie di S. Martino, in frazione di S. Martino Vallata del comune di Polinago (Modena), e dei SS. Ippolito e Cassiano, in frazione Cassano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 146. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968, n. 1350.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Silvestro, con quella dell'Assunta, nel comune di Guiglia.

N. 1350. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° maggio 1968, relativo alla unione « aeque principaliter », per il periodo di cinque anni, delle parrocchie di S. Silvestro, in frazione Rocchetta del comune di Guiglia (Modena), e dell'Assunta, in frazione Monteorsello dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 147. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1968.

Determinazione dei corsi complementari della scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 12 marzo 1968, n. 325, il quale, nell'istituire presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni una scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni di grado universitario, sancisce che la determinazione dei corsi complementari della scuola stessa, nel numero massimo di venti, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Considerato che, in relazione alle nuove esigenze della tecnica e per il migliore perseguimento dei compiti istituzionali della scuola suddetta, si rende necessario fornire una istruzione superiore di carattere preminentemente applicativo mediante corsi appropriati di telecomunicazioni spaziali — apparecchiature ed impianti —, impianti di trasmissione su filo, ponti radiotelefonici, impianti televisivi, commutazione, segnalazione, affidamento e manutenzione delle reti di telecomunicazione, applicazioni dei dispositivi a diodo tunnel e parametrici, applicazione degli elaboratori elettronici, misure di precisione di frequenza e di tempo, controllo e collaudo di strumenti di misura e di componenti allo stato solido, misure su impianti radioelettrici, misure su impianti telegrafici e telefonici, criteri di progetto di apparecchiature di telecomunicazione, teoria della codificazione e sue applicazioni alle trasmissioni numeriche, richieste di servizi di telecomunicazione e loro soddisfacimento, legislazione delle telecomunicazioni, costituzione delle reti minori, reti integrate di telecomunicazione, statistica per le telecomunicazioni, teoria e tecnica dei circuiti digitali;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Nella scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni, istituita con l'art. 6 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono stabiliti i seguenti corsi complementari:

1) telecomunicazioni spaziali: apparecchiature ed impianti;
2) impianti di trasmissione su filo;
3) ponti radiotelefonici;
4) impianti televisivi;
5) commutazione;
6) segnalazione;
7) affidamento e manutenzione delle reti di telecomunicazione;
8) applicazioni dei dispositivi a diodo tunnel e parametrici;
9) applicazioni degli elaboratori elettronici;
10) misure di precisione di frequenza e di tempo; controllo e collaudo di strumenti di misura e di componenti allo stato solido;
11) misure su impianti radioelettrici;
12) misure su impianti telegrafici e telefonici;
13) criteri di progetto di apparecchiature di telecomunicazione;
14) teoria della codificazione e sue applicazioni alle trasmissioni numeriche;
15) richieste di servizi di telecomunicazione e loro soddisfacimento;
16) legislazione delle telecomunicazioni;
17) costituzione delle reti minori;
18) reti integrate di telecomunicazione;
19) statistica per le telecomunicazioni;
20) teoria e tecnica dei circuiti digitali.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1968

SARAGAT

DE LUCA — SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1968
Registro n. 57 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 005

(379)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1968.

Determinazione della spesa a carico dello Stato per la erogazione delle provvidenze, previste dall'art. 56 del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a favore dei lavoratori licenziati dalla società Ercole, acciaierie ferriere trafilerie di Asti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvato il 29 marzo 1960 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'accordo tra il Governo italiano e l'alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1965;

Vista la nota n. 68/23834 del 14 giugno 1968, con la quale la commissione della Comunità europea comunica al Governo italiano di assumere a suo carico il 50 % delle somme occorrenti per l'erogazione delle provvidenze di cui al suddetto art. 56 a favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ercole, acciaierie ferriere trafilerie di Asti;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Il personale licenziato dalla società Ercole, acciaierie ferriere trafilerie di cui alle premesse del presente decreto è ammesso a fruire delle provvidenze indicate nella lettera *b*), paragrafo 2, dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge

25 giugno 1952, n. 766, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'accordo fra il Governo italiano e l'alta autorità della Comunità stessa firmato a Roma l'11 giugno 1965 e di cui al preambolo.

Art. 2.

La spesa per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è prevista nella misura di lire 220 milioni. La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 110 milioni, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1968

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO — ANDREOTTI — BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1968
Registro n. 14 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 249

(335)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Campobasso, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1968;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Per la provincia di Campobasso si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comuni di Rionero Sannitico, Forlì del Sannio, Acquaviva d'Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(376)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Taranto, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1968;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Taranto;

Decreta:

Per la provincia di Taranto si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Martina Franca, per le località Giancone, Rasca Zappa, Papariello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(368)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla società « Carini - Società fiduciaria di amministrazione e revisione - S.r.l. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Carini - Società fiduciaria di amministrazione e revisione - S. r.l. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Carini - Società fiduciaria di amministrazione e revisione - S.r.l. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(364)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Autorizzazione alla società « Italfinam - Società italiana fiduciaria e di revisione aziendale - Società per azioni », con sede in Bologna, ad esercitare attività fiduciarie e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Italfinam - Società italiana fiduciaria e di revisione aziendale - Società per azioni », con sede in Bologna, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Italfinam - Società italiana fiduciaria e di revisione aziendale - Società per azioni », con sede in Bologna, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(365)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 184/5347 del 24 febbraio 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Savignone-Gabbie-Sarissola di Busalla » che si stacca dalla provinciale Savignone-Crocefieschi alla progressiva chilometrica 1 + 720, nel capoluogo del comune di Savignone, attraversa gli abitati di Bosco e Sambuco e si immette nella provinciale Busalla-Crocefieschi alla progressiva chilometrica 1 + 100 in località tiro a segno del comune di Busalla;

Visto il voto 16 gennaio 1968, n. 1, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la strada in parola possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada possa, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Savignone-Gabbie-Sarissola di Busalla » di cui alle premesse, con uno sviluppo di km. 4 + 030 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro: NATALI

(361)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Autorizzazione al consorzio agrario provinciale di Piacenza ad ampliare il magazzino generale esercitato in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 9 settembre 1949, 7 maggio 1955, 25 settembre 1958, 30 maggio 1959, 11 ottobre 1961, 9 novembre 1961, 20 febbraio 1962, 27 agosto 1962, 7 gennaio 1963, 10 settembre 1963, 25 maggio 1965, 26 luglio 1966 e 15 ottobre 1968, con i quali il consorzio agrario provinciale di Piacenza è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, con sede principale in Piacenza, via Cristoforo Colombo n. 35 e varie succursali;

Vista l'istanza in data 24 aprile 1968, con la quale detto consorzio ha chiesto di essere autorizzato ad ampliare

la sede principale del magazzino generale con due nuovi locali, della superficie di mq. 546 ciascuno, costruiti su parte dell'area scoperta di mq. 10.202, oggetto della autorizzazione di cui al richiamato decreto ministeriale 27 agosto 1962, da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza con la deliberazione n. 55, del 4 giugno 1968;

Visto il certificato dell'ufficio del genio civile di Piacenza dell'8 ottobre 1968, attestante la regolare esecuzione delle opere di costruzione dei suddetti locali in base al progetto precedentemente approvato;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario provinciale di Piacenza è autorizzato ad ampliare gli impianti coperti della sede principale del magazzino generale da esso esercitato, sita in Piacenza, via Cristoforo Colombo n. 35, con due nuovi locali della superficie di mq. 546 ciascuno, costruiti su parte dell'area di mq. 10.202 oggetto dell'autorizzazione di cui al sopra citato decreto ministeriale 27 agosto 1962 e meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza indicata nelle premesse.

Art. 2.

Nei suddetti locali possono essere depositate merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere.

Per le operazioni di deposito in essi effettuate si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
VINCELLI

p. *Il Ministro per le finanze*
GIOIA

(336)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1968.

Modifica dello statuto della sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con sede a Roma, approvato con proprio decreto 15 ottobre 1948 e modificato con propri decreti 25 luglio 1949, 26 ottobre 1950, 20 ottobre 1953, 21 dicembre 1955, 21 novembre 1956, 28 maggio 1957, 12 gennaio 1959, 20 dicembre 1961 e 1° giugno 1963;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della banca anzidetta in data 26 luglio 1968;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 novembre 1968;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 3 dello statuto della sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, secondo il seguente testo:

« Il fondo di dotazione della sezione è di L. 15 miliardi. Concorrono alla formazione del fondo: *a*) il tesoro dello Stato con una quota di L. 10.000.000; *b*) i partecipanti con una quota complessiva di L. 14.990.000.000 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1968

(416) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1968.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Santa Severina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Santa Severina e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Santa Severina (Catanzaro), società cooperativa a responsabilità limitata con sede nell'omonimo comune, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 35, lettera *c*), del testo unico citato per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di che al titolo 7°, capo 3°, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Santa Severina (Catanzaro), società cooperativa a responsabilità limitata con sede nell'omonimo comune, e la stessa è posta in liquidazione in applicazione del combinato disposto degli articoli 35 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1968

(417) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1968.

Programma delle prove di esame nei concorsi per il conferimento di farmacie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Federazione degli ordini dei farmacisti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato programma delle prove di esame di concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1968

Il Ministro: RIPAMONTI

ALLEGATO

Programma di esame di concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche a norma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Norme generali

La commissione giudicatrice stabilisce le modalità e la durata della prova pratica e alla fine di questa può richiedere al candidato una breve relazione scritta. Per la prova pratica è ammessa la consultazione della Farmacopea Ufficiale in vigore e relativi supplementi, della tariffa ufficiale dei medicinali e del « Medicamenta ».

La prova orale non può durare oltre 45 minuti.

La prova pratica e quella orale debbono avere carattere professionale di farmacia ed espletarsi mediante una attrezzatura ed un apparato tecnico semplici.

Alla prova pratica segue la prova orale per i candidati che, ai termini del penultimo comma dell'art. 6 della legge, abbiano riportato almeno sei decimi.

Prova pratica

Tecnica farmaceutica relativa all'esercizio della professione in farmacia. Eventuale riconoscimento o controllo di qualità delle sostanze impiegate nella preparazione, nonchè giudizio in merito alla loro stabilità e ad eventuali incompatibilità.

La commissione giudicatrice predisporrà tante prove in altrettante buste sigillate quanti sono i candidati del gruppo che verrà esaminato nella giornata. Ciascun candidato sorteggia la busta contenente la prova da svolgere. Le prove saranno dello stesso tipo e di pari difficoltà.

Il concorrente dovrà consegnare alla commissione la preparazione con scritti in etichetta tutti i dati che il farmacista deve obbligatoriamente apporre su questa ultima allorchè spedisce la medesima ricetta in farmacia, avvertenze e tariffazione comprese.

Prova orale

Tecnica farmaceutica

Discussione della prova pratica eseguita;

Individuazione di apparecchi ed utensili obbligatori e discussione sul loro impiego;

Discussione di un argomento sorteggiato dal candidato tra i seguenti:

1) norme per la spedizione delle ricette;
2) incompatibilità;
3) acidità - alcalinità - misura del pH;
4) polverizzazioni: polveri semplici e composte - cartine;
5) compresse cronoidi tavolette;
6) capsule amilacee, opercolate e gelatinose;
7) pillole - granuli - boli;
8) sciroppo semplice - sciroppi composti;
9) filtrazione - chiarificazione - conservazione dei liquidi;
10) idroliti per uso interno ed esterno;
11) soluzioni semplici e composte;
12) macerazione - infusione - decozione;
13) distillazione - evaporazione - concentrazione - liofilizzazione;
14) limonate;
15) tisane;
16) sospensioni - mucillagini - emulsioni;
17) estratti fluidi molli e secchi;
18) tinture - alcoolati - idrolati - vini medicinali - elisir;
19) essenze - olii medicati;
20) unguenti - paste - glicerolati - colloidi;
21) linimenti - vescicanti - rubefacenti - matite medicamentose;
22) suppositori (anali - vaginali - uretrali);
23) gargarismi - colluttori - inalazioni;
24) colliri e bagni oculari;
25) soluzioni iniettabili (tecnica di preparazione - metodi di sterilizzazione e di controllo);
26) materiale di medicazione: cotone idrofilo - garze idrofile - medicazione asettica ed antisettica);
27) materiali diversi per medicazione e presidi chirurgici (cerotti, catgut, seta, lino, ecc.).

Farmacologia

Discussione di un argomento sorteggiato dal candidato tra i seguenti:

1) farmacologia generale (assorbimento, trasformazione ed eliminazione dei farmaci - organotropismo e parassitotropismo dose e azione farmacologica: dosi attive e dosi tossiche - assuefazione - tossicomania - allergie e idiosincrasie);
2) sulfamidici iscritti nella F.U. VII: caratteristiche generali - azione terapeutica - forme farmaceutiche di somministrazione;
3) antibiotici iscritti nella F.U. VII: caratteristiche generali - azione terapeutica - forme farmaceutiche di somministrazione;
4) opoterapici ed organoterapici iscritti nella F.U. VII: caratteristiche generali - azione terapeutica e forme di somministrazione;
5) vitamine iscritte nella F.U. VII: generalità e proprietà terapeutiche;
6) sieri e vaccini iscritti nella F.U. VII: caratteristiche di conservazione e scadenza;
7) purganti iscritti nella F.U. VII: generalità ed indicazioni;
8) antisettici e disinfestanti: generalità ed impiego;
9) barbiturici iscritti nella F.U. VII: caratteristiche generali - dose ed azione terapeutica;
10) antistaminici: generalità;
11) emetici ed antiemetici: generalità;
12) principi attivi - proprietà terapeutiche e forme farmaceutiche di somministrazione di una delle seguenti droghe di origine vegetale iscritte nella F.U. VII:

Bella-donna foglie e radice	Liquerizia radice
Boldo foglie	Noce vomica semi
Capsico frutto	Oppio pani
Cascara sagrada corteccia	Poligala virginiana radici
China corteccia	Rabarbaro rizoma
Digitale foglie	Scilla bulbi
Felce maschio rizoma	Segale cornuta sclerozio
Frangula corteccia	Senape nera semi
Garofano chiodi	Strofanto semi
Genziana radice	Sena foglie
Giusquiamo foglie e sommità	Stramonio foglie e sommità
Idraste rizoma	Valeriana radice
Ipecacuana radice	

Legislazione

Le materie nelle quali potranno essere formulate domande nella prova orale di legislazione sono le seguenti:

1) organizzazione sanitaria italiana - enti pubblici sanitari;
2) disposizioni legislative e regolamentari interessanti il settore farmaceutico;
3) esercizio delle professioni e delle arti sanitarie ed attività soggette a vigilanza sanitaria;
4) norme interessanti il servizio farmaceutico dei comuni e degli ospedali;
5) norme relative alla produzione ed al commercio delle specialità medicinali e dei prodotti biologici;
6) farmacopea e tariffa (art. 125 testo unico leggi sanitarie e legge 9 ottobre 1964, n. 99);

7) norme interessanti il settore degli stupefacenti ed i particolari obblighi del farmacista;

8) norme interessanti i presidi medico chirurgici;

9) norme concernenti il commercio e l'uso di piante officinali, gas compressi, veleni e antiparassitari;

10) norme concernenti il settore degli alimenti e delle bevande, compresi mangimi, nuclei, integratori, ecc.;

11) norme relative alla pubblicità sanitaria (art. 201 testo unico leggi sanitarie).

La commissione dovrà comunque accertare che il candidato abbia conoscenza di quanto contenuto nella farmacopea ufficiale e suoi supplementi e sia in grado di saperla eventualmente seguire sopratutto per la parte che concerne la purezza delle sostanze.

La commissione ha inoltre facoltà di interrogare il candidato sulle pubblicazioni presentate al concorso.

(259)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa della « Società per azioni elettrica Valgardena - S.A.E.V. », con sede in Bolzano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Enel;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 691804 del 7 maggio 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa della « Società per azioni elettrica Valgardena « S.A.E.V. », con sede in Bolzano, via Pacher n. 16;

Vista la lettera in data 24 ottobre 1968, con la quale la « Società per azioni elettrica Valgardena « S.A.E.V. » ha comunicato che gli acquisti di energia elettrica dalla rete dell'Enel hanno assunto, a partire dai primi mesi del 1967, un carattere di vera e propria integrazione tanto da essere stata indotta, per assicurare la regolarità del servizio svolto, a stipulare con l'Ente nazionale un contratto per una fornitura continua di energia elettrica fino ad una potenza impegnata e massima a disposizione di 500 kW;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che dal 1967 l'impresa suddetta distribuisce energia elettrica acquistata da terzi per motivi non occasionali e ricorrenti e che si sono pertanto verificate, nei confronti dell'impresa, le condizioni per l'applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società per azioni elettrica Valgardena « S.A.E.V. », rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società per azioni elettrica Valgardena « S.A.E.V. », con sede in Bolzano, via Pacher n. 16, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla « Società per azioni elettrica Valgardena « S.A.E.V. » dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1968

Il Ministro: TANASSI

(412)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Osteodermina » della ditta Biotrading Co., con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4161/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 16 settembre 1958, con i quali sono state registrate ai numeri 9398 e 9398/*A* la specialità medicinale denominata Osteodermina (10 fiale da 1,5 ml.) e la categoria sciroppo della suddetta specialità medicinale (flacone da 150 ml), a nome della ditta Bio-

trading Co., con sede in Milano, via Montenapoleone, 20, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Milano, via Cardinale A. Sforza, 79;

Visto il decreto in data 1° dicembre 1959, con il quale è stata registrata al n. 9398/*C* la categoria denominata Osteodermina B 12 gocce (flacone da ml 30), prodotta nella suindicata officina farmaceutica;

Visto il comunicato in data 7 novembre 1961, con il quale è stata autorizzata la nuova confezione Osteodermina B 12, gocce (flacone da ml 15), prodotta nella suindicata officina farmaceutica;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni delle suddette preparazioni prelevati dal commercio ha avuto esito non favorevole, per i seguenti motivi:

fiale da 1,5 *ml*:

la vitamina F è risultata assente;

sciroppo:

la vitamina F è risultata presente per il 14,4 % del dichiarato come acidi grassi non esterificati, mentre sono presenti trigliceridi, contenenti il 48,8 % di acido linoleico, nella quantità di g. 4,78 per 100 ml. di sciroppo;

gocce:

il contenuto di vitamina D2 è risultato inferiore al dichiarato e precisamente:

in 100 cc.:

a) prep. 1604 scad. maggio 1967; U.I. 380.000 (vitamina D2 — 24 %) (analisi eseguita nel maggio 1966);

b) prep. 1604 scadenza maggio 1967; U.I. 160.000 (vitamina D2 — 68 %) (analisi eseguita nel maggio 1967);

c) prep. 2012 scadenza dicembre 1967; U.I. 200.000 (vitamina D2 — 60 %) (analisi eseguita nel maggio 1967);

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale, nelle sue diverse forme di preparazione, non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Osteodermina » (fiale da 1,5 ml), della categoria sciroppo (flacone da 150 ml) della categoria denominata Osteodermina B 12 gocce (flacone da ml 30) e della nuova confezione gocce (flacone da ml 15), registrate ai numeri 9398 - 9398/*A* con decreti in data 16 settembre 1958, al n. 9398/*C* con decreto e comunicato in data 1° dicembre 1959 e 7 novembre 1961, a nome della ditta Biotrading Co., con sede in Milano, via Montenapoleone, 20.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere immediatamente ritirati dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(281)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Miotonico-Oti » della ditta Officina terapeutica italiana, con sede in Parma. (Decreto di revoca n. 4159/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 settembre 1954, con il quale è stata registrata al n. 9334 la specialità medicinale denominata « Miotonico-Oti » (scatola da 12 tavolette da g. 4), a nome della ditta Officina terapeutica italiana, con sede in Parma, piazzale Stazione n. 7, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio, ha avuto esito non favorevole perchè la quantità di adenosin-5'-trifosfato sodico contenuta in quattro compresse è risultata pari al 36 % di quella dichiarata (— 64 %);

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Miotonico-Oti » (scatola da 12 tavolette da g. 4), registrata al n. 9334 con decreto in data 22 settembre 1954, a nome della ditta Officina terapeutica italiana, con sede in Parma, piazzale Stazione n. 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Parma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1969

(279) *Il Ministro*: RIPAMONTI

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Sirosan » sciroppo, della ditta Istituto biochimico ligure « Ligus », con sede in Genova-Molassana. (Decreto di revoca n. 4160/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 agosto 1958, con il quale è stata registrata al n. 11469 la specialità medicinale denominata « Sirosan », sciroppo, flacone da g. 200, a nome della ditta Istituto biochimico ligure « Ligus », con sede in Genova, via San Martino, 27, ora Genova-Molassana, via S. Felice, 38, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio, ha avuto esito non favorevole perchè le quantità di calcio e di fosforo presenti in 100 g. di sciroppo (mg. 140 per il calcio e mg. 33 per il fosforo) sono risultate inferiori a quelle ricavabili dalla composizione dichiarata;

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sirosan », sciroppo, flacone da g. 200, registrata al n. 11.469 con decreto in data 12 agosto 1958, a nome della ditta Istituto biochimico ligure « Ligus », con sede in Genova, via San Martino, 27, ora Genova-Molassana, via San Felice n. 38.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni; e il medico provinciale di Genova è anche incaricato delle notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(278)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Calciobiol D2 » della ditta Officina farmaceutica tiberina, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4158/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 aprile 1954, con il quale è stata registrata al n. 232/*A* la categoria Calciobiol D 2, flacone da g. 140 di sciroppo per uso pediatrico con annessa fiala da cc. 2 della specialità medicinale denominata « Calciobiol », a nome della ditta Officina farmaceutica tiberina, con sede in Roma, via Oslavia, 34, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la nota del Centro meccanografico elettronico con la quale alla categoria suindicata, è stato attribuito, in sede di regolarizzazione, il n. 232/*A*-1, perchè ritenuta serie della categoria sciroppo per adulti;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati a Napoli ha avuto esito non favorevole perchè la vitamina B/1 è risultata, rispetto al dichiarato mg. 10, in quantità inferiore e variabile da campione a campione e precisamente: — 42 %; — 22 %; — 37 %;

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la serie di categoria della specialità medicinale suindicata non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie pediatrica della categoria sciroppo per adulti denominata « Calciobiol D 2 », flacone da g. 140 di sciroppo con annessa fiala da 2 cc. della specialità medicinale denominata « Calciobiol », registrata al n. 232/A-1 con decreto in data 6 aprile 1954, a nome della ditta Officina farmaceutica tiberina, con sede in Roma, via Oslavia, 34.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(282)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1969.

Revoca, su rinuncia, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica, sita in Napoli, appartenente alla ditta Tubi Lux.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3177 in data 6 maggio 1964 con il quale la ditta « Tubi Lux - Laboratorio specializzato farmaco oftalmico italiano » fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Napoli, via Santa Lucia n. 110, specialità midicinali chimiche biologiche, purchè registrate;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 1° giugno 1951, con il quale la ditta sopraddetta fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica, preparati galenici, limitatamente a pomate e colliri;

Vista la comunicazione in data 29 novembre 1968, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con i decreti sopra citati;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Napoli, via Santa Lucia n. 110, appartenente alla ditta « Tubi Lux - Laboratorio specializzato farmaco oftalmico italiano » concesse con il decreto A.C.I.S. in data 1° giugno 1951 e con il decreto ministeriale n. 3177 in data 6 maggio 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Napoli è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 gennaio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(277)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1969.

Revoca, d'ufficio, della autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica, sita in Macerata, appartenente alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. Falcitelli Dante.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2727 in data 31 marzo 1960, con il quale la ditta « Laboratorio chimico farmaceutico dott. Falcitelli Dante » fu autorizzata ad attivare in Macerata, via Pancalducci n. 84, una officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici nelle forme in polvere in genere, granulati, soluzioni in genere, sciroppi, pomate, suppositori in genere;

Visto il verbale del sopralluogo eseguito a cura dello ufficio del medico provinciale di Macerata trasmesso con nota n. 4648 in data 26 novembre 1968 dal quale risulta che i locali adibiti ad officina farmaceutica sono stati trasformati fino dal 1961 in abitazione civile;

Ritenuto che pertanto, nella fattispecie, ricorrono gli estremi per la revoca della autorizzazione rilasciata con il decreto ministeriale sopra indicato;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre preparati galenici rilasciata alla officina farmaceutica sita in Macerata, via Pancalducci n. 84, appartenente alla ditta « Laboratorio chimico farmaceutico dott. Falcitelli Dante » concessa con il decreto ministeriale n. 2727 in data 31 marzo 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Macerata è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 gennaio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(276)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 0,90 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(343)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1969.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Udine-Rivolto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 438 del 13 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 300 del 4 dicembre 1964, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Udine-Rivolto, ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge n. 58 del 4 febbraio 1963;

Vista la mappa pubblicata nell'albo pretorio del comune di Codroipo (Udine) dal 1° marzo 1968 al 29 aprile 1968, relativa ad una prima parte delle limitazioni contemplate dalla stessa legge n. 58 del 4 febbraio 1963;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nelle vicinanze dell'aeroporto di Udine-Rivolto è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1969

Il Ministro: GUI

(449)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Bologna

Deposito delle mappe ai sensi dell'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58.

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Calderara di Reno (Bologna) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Bologna con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale 15 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 83 in data 30 marzo 1968.

(470)

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Pratica di Mare

Deposito delle mappe ai sensi dell'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58.

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Pomezia (Roma) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Pratica di Mare con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale 14 ottobre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 273 in data 6 novembre 1964.

(471)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreno costituenti l'asta abbandonata del colatore Riazza, tra il diversivo di ovest e lo sbocco nell'ex alveo del torrente Rifiuto a Valle, in comune di Piacenza.

Con decreto 1° agosto 1968, n. 628 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreno costituenti l'asta abbandonata del colatore Riazza, tra il diversivo di ovest a monte e lo sbocco nell'ex alveo del torrente Rifiuto a Valle, segnati nel catasto del comune di Piacenza al foglio n. 69, mappali 1336 (mq. 1940); 1321 (mq. 260); 1322 (mq. 120); 1323 (mq. 80); 1324 (mq. 160); 1325 (mq. 100); 1326 (mq. 80); e al foglio n. 79, mappali 371 (mq. 360); 388 (mq. 110); 373 (mq. 160); 386 (mq. 21); 374 (mq. 320); 372 (mq. 280); 385 (mq. 800); 375 (mq. 95); 376 (mq. 1680); 377 (mq. 60); 379 (mq. 340); 380 (mq. 500); 378 (mq. 340); e un tratto senza numero di mq. 1000 cioè della superficie complessiva di mq. 8606 ed indicati nella planimetria rilasciata il 14 luglio 1967, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(467)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Celico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1969, il comune di Celico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.284.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(434)

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1969, il comune di Cellara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.302.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(435)

Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1969, il comune di Francavilla Marittima (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.615.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(436)

Autorizzazione al comune di Fuscaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1969, il comune di Fuscaldo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.858.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(437)

Autorizzazione al comune di Domusnovas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1969, il comune di Domusnovas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(438)

Autorizzazione al comune di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1969, il comune di Chieti viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 612.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(439)

Autorizzazione al comune di Plataci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1969, il comune di Plataci (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.801.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(440)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 4 agosto 1967 al 31 agosto 1967, a norma dei Regolamenti CEE n. 417/67, n. 424/67, n. 439/67, n. 459/67 e n. 491/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

periodo dal 4 agosto 1967 al 5 agosto 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T. M. (1 u.c. = lire italiane 625) (2)
ex 10.01	14-18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato	44,50
ex 10.01	13-17	Frumento duro	37,50
10.03	02-09	Orzo	28,65
ex 10.05-B	08-13	Granturco altro	26.00
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (1):	
		zona IV	73,00
		zona III	72,00
		zona II	71,00
		zona I	68,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	66,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600	62,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100	54,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	50,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	46,00
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	29,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	26,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	67,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	67.00

(1) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sudan, Sud-Oves Africano;
ZONA III: Paesi dell'America Centrale e dell'America del Sud;
ZONA IV: *a)* Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
b) Altri paesi e territori d'Asia, d'Oceania ed isole dell'Oceano Indiano.

(2) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1963 - prot. n. 1007/UTCD).

periodo dal 6 agosto 1967 al 9 agosto 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (2)
ex 10.01	14-18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato	44,50
ex 10.01	13-17	Frumento duro	31,00
10.03	02-09	Orzo	28,65
ex 10.05-B	08-13	Granturco altro	26,00
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (1):	
		zona IV	73,00
		zona III	72,00
		zona II	71,00
		zona I	68,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	66,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600	62,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100	54,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	50,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	46,00
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	29,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	26,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	61,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	67,00

(1) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sudan, Sud-Oves Africano;
ZONA III: Paesi dell'America Centrale e dell'America del Sud;
ZONA IV: *a)* Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
b) Altri paesi e territori d'Asia, d'Oceania ed isole dell'Oceano Indiano.

(2) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1963 - prot. n. 1007/UTCD).

per il 10 agosto 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (2)
ex 10.01	14-18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato	44,50
ex 10.01	13-17	Frumento duro	31,00
10.03	02-09	Orzo	28,65
ex 10.05-B	08-13	Granturco altro	26,00
ex 11.01-A ex 11.01 B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (1):	
		zona IV	73,00
		zona III	72,00
		zona II	71,00
		zona I	68,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	66,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600	62,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100	54,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	50,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	46,00
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	29,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	26,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	61,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	67,00

(1) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sudan, Sud-Oves Africano;
ZONA III: Paesi dell'America Centrale e dell'America del Sud;
ZONA IV: *a)* Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
b) Altri paesi e territori d'Asia, d'Oceania ed isole dell'Oceano Indiano.

(2) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1963 - prot. n. 1007/UTCD).

periodo dall'11 agosto 1967 al 17 agosto 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (2)
ex 10.01	14-18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato	
		- per esportazioni verso la Gran Bretagna	43,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	44,50
ex 10.01	13-17	Frumento duro	32,00
10.03	02-09	Orzo:	
		- per esportazioni verso l'Austria, la Svizzera, il Liechtenstein, la Danimarca e la Spagna	30,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	31,00
ex 10.05-B	08-13	Granturco altro	26,00
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (1):	
		zona IV	73,00
		zona III-a	73,00
		zona III-b	71,00
		zona II	71,00
		zona I	68,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	66,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600	62,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100	54,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	50,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	46,00
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	29,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	26,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	23,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	20,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	17,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	63,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	67,00

(1) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: *a*) paesi dell'America centrale;
b) paesi dell'America del Sud;
ZONA IV: *a*) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
b) Altri paesi e territori d'Asia, d'Oceania ed isole dell'Oceano Indiano.

(2) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).

periodo dal 18 agosto 1967 al 24 agosto 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (3)
ex 10.01	14-18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Gran Bretagna	42,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona IV b e c (1)	49,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	45,00
ex 10.01	13-17	Frumento duro	33,00
10.03	02-09	Orzo:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	28,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	29,00
ex 10.05	08-13	Granturco altro	26,00
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona IV	73,00
		zona III-a	73,00
		zona III-b	71,00
		zona II	71,00
		zona I	68,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	66,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600	62,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100	54,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	50,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	46,00
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	29,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	26,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	23,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	20,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	17,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	63,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	67,00

(1) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia. — *b*) Marocco, Algeria, Tunisia;
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico);
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria. — *b*) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero);
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano. — *b*) Paesi dell'America Centrale. — *c*) Paesi dell'America del Sud;
ZONA V: *a*) Altri Paesi e territori d'Africa. — *b*) Altri Paesi e territori d'Asia, d'Oceania e isole dell'Oceano Indiano.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: *a*) paesi dell'America centrale. — *b*) paesi dell'America del Sud;
ZONA IV: *a*) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb). — *b*) Altri paesi e territori d'Asia, d'Oceania ed isole dell'Oceano Indiano.

(3) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).

periodo dal 25 agosto 1967 al 31 agosto 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (3)
ex 10.01	14–18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Gran Bretagna	42,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona IV-b e c (1)	47,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona V-a (1)	47,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	45,00
ex 10.01	13–17	Frumento duro	33,00
10.03	02–09	Orzo:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	30,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	31,00
10.04	02–06	Avena	19,00
ex 10.05-B	08–13	Granturco altro	26,00
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona IV	73,00
		zona III-a	73,00
		zona III-b	71,00
		zona II	71,00
		zona I	68,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	66,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600	62,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100	54,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	50,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	46,00
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	29,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	26,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	23,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	20,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	17,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	63,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	67,00

(1) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: *a)* Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia. — *b)* Marocco, Algeria, Tunisia;
ZONA II: Polonia, U.R.S.S.(porti del Mar Baltico);
ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria. — *b)* Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero);
ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano. — *b)* Paesi dell'America Centrale. — *c)* Paesi dell'America del Sud;
ZONA V: *a)* Altri Paesi e territori d'Africa. — *b)* Altri Paesi e territori d'Asia, d'Oceania e isole dell'Oceano Indiano.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
ZONA II: Mauritania, Senegal Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: *a)* paesi dell'America centrale. — *b)* paesi dell'America del Sud;
ZONA IV: *a)* Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb). — *b)* Altri paesi e territori d'Asia, d'Oceania ed isole dell'Oceano Indiano.

(3) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).

(8763)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 23 gennaio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,01	624,05	624,08	624,095	624,05	624,05	624,06	624,095	624,01	624,10
$ Can.	581,65	581,65	581,75	581,70	581,45	581,65	581,65	581,70	581,65	581,75
Fr. Sv.	144,39	144,83	144,35	144,365	144,35	144,38	144,37	144,365	144,39	144,40
Kr D.	83,11	83,10	83,14	83,115	83,10	83,11	83,11	83,115	83,11	83,10
Kr. N.	87,23	87,27	87,31	87,285	87,30	87,24	87,28	87,285	87,23	87,27
Kr. Sv.	120,69	120,70	120,73	120,705	120,70	120,68	120,68	120,705	120,69	120,69
Fol.	172,48	172,44	172,46	172,44	172,25	172,47	172,43	172,44	172,48	172,40
Fr. B.	12,43	12,438	12,4450	12,4412	12,44	12,43	12,44	12,4412	12,43	12,435
Franco francese	126,08	126,06	126,04	126,045	126,05	126,07	126,06	126,045	126,08	126,05
Lst.	1492 —	1491,65	1492,20	1492,10	1491,625	1492 —	1491,95	1492,10	1492 —	1491,90
Dm. occ.	155,78	155,70	155,70	155,735	155,70	155,76	155,715	155,735	155,78	155,72
Scell. Austr.	24,12	24,12	24,11	24,1125	24,10	24,12	24,111	24,1125	24,12	24,12
Escudo Port.	21,90	21,90	21,90	21,91	21,70	21,90	21,90	21,91	21,90	21,90
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,955	8,9485	8,95	8,95	8,9425	8,9485	8,95	8,95

Media dei titoli del 23 gennaio 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,325
Redimibile 3,50 % 1934	99,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,725
» 5 % (Ricostruzione)	96,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,95
» 5 % (Città di Trieste)	96,425
» 5 % (Beni Esteri)	95,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,45
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 gennaio 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	624,077
1 Dollaro canadese	581,675
1 Franco svizzero	144,367
1 Corona danese	83,112
1 Corona norvegese	87,282
1 Corona svedese	120,692
1 Fiorino olandese	172,435
1 Franco belga	12,441
1 Franco francese	126,052
1 Lira sterlina	1492,025
1 Marco germanico	155,725
1 Scellino austriaco	24,112
1 Escudo Port.	21,905
1 Peseta Sp.	8,945

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Santa Severina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Santa Severina, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 28 dicembre 1968, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Santa Severina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Santa Severina (Catanzaro), e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Alberto Castagna è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Silvio Panella, dott.ssa Guglielmina Ciliberto e rag. Antonio Verderosa sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Santa Severina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Santa Severina (Catanzaro), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1969

Il Governatore: CARLI

(418)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Concorso pubblico per esami a diciassette posti di vice dirigente di servizio sociale - categoria direttiva, ruolo servizio sociale - presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a diciassette posti di vice dirigente di servizio sociale — categoria direttiva, ruolo servizio sociale — presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, con destinazione ai centri ispettivi di zona.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32 anni, salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta;

E) sana e robusta costituzione fisica;

F) diploma di laurea rilasciato da università o istituto statale o legalmente riconosciuto;

G) certificato di qualificazione professionale rilasciato da scuola di servizio sociale attualmente con corso triennale.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale in servizio di ruolo presso l'ente. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale secondo lo schema esemplificativo allegato *A*) e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla direzione generale dell'ENAOLI - Ufficio del personale, via Giulio Romano, n. 46 - 00196 Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'ente. Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Il ritardo nell'arrivo della domanda all'ufficio del personale dell'ente, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che dànno diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del diploma di assistente sociale conseguito presso una scuola di servizio sociale attualmente con corso triennale;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); di non aver procedimenti penali in corso;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

m) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di non presentare istanza di trasferimento ad altra residenza, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a 3 anni di permanenza nella sede di prima destinazione;

n) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'ente è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami, che si terranno in Roma, nel luogo, giorno ed ora che saranno tempestivamente comunicati, consisteranno in due prove scritte ed una orale, secondo il programma contenuto nell'allegato *B*) al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 6 del regolamento organico del personale e quelle di cui all'allegato *C*) al presente bando.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato nella votazione complessiva.

La graduatoria di merito sarà approvata con deliberazione del comitato esecutivo, il quale, tenendo conto dei titoli di precedenza e di preferenza presentati, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il comitato esecutivo ha la facoltà di conferire i posti disponibili ai concorrenti dichiarati idonei, secondo le norme di cui all'art. 8 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da scuola di servizio sociale attualmente con corso triennale;

3) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 5;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

8) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto d'impiego di ruolo con l'ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti già acquisiti agli atti, ad esclusione di quelli previsti ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo.

Art. 8.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine perentorio previsto dall'art. 7 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dell'ente, previa deliberazione del comitato esecutivo, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di vice dirigente di servizio sociale e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avenod conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi alle quali saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'ente, previa delibera del comitato esecutivo.

E' fatto obbligo ai vincitori di partecipare ai corsi di formazione indetti dall'ente.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'ente.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Il presidente: GIACCONE

ALLEGATO A

Raccomandata

All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - Ufficio del personale - Via Giulio Romano n. 46. 00196 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a n. . . . . posti di . . . . . categoria . . . . ruolo . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito il . . . . presso. . . . .;

b) di essere provvisto del certificato di qualificazione professionale conseguito il . . . . presso la scuola di servizio sociale . . . . attualmente con corso triennale;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

e) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non aver procedimenti penali in corso;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

g) di avere (o non avere) prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

h) di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni di esso stabilite e, in particolare, a quelle previste al punto *m*) dell'art. 3 del bando stesso.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa al concorso gli sia trasmessa al seguente indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

(firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando).

Luogo e data . . . .

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

Servizio sociale e supervisione:

Finalità del servizio sociale - Principi del servizio sociale - I bisogni degli individui e dei gruppi - L'evoluzione dei ruoli nella società moderna - Metodologia del servizio sociale: studio e raccolta degli elementi obiettivi e diagnostici relativi all'individuo, al gruppo e alla comunità, diagnosi, intervento, con particolare riguardo alle tecniche del colloquio, della valutazione e della documentazione - Il servizio sociale individuale - Il servizio sociale di gruppo - Il servizio sociale di comunità - l'amministrazione dei servizi sociali - La ricerca di servizio sociale - L'azione sociale - Loro fini, caratteristiche, interpretazioni - Il rapporto professionale: vari tipi e livelli di rapporto, l'uso che l'assistente sociale può farne; il lavoro in équipe.

Il servizio sociale per minori: sue differenze rispetto al servizio sociale per adulti - Il principio dell'autodeterminazione nel trattamento dei minori - Il nucleo familiare ed il trattamento familiare in rapporto ai bisogni dei minori - Il servizio sociale e le altre professioni aventi per oggetto l'uomo: caratteri distintivi, rapporti, interdipendenze.

La programmazione e la pianificazione nel lavoro di servizio sociale, con particolare riguardo alle finalità del servizio sociale E.N.A.O.L.I. - Graduatoria dei bisogni dei minori in rapporto alle risorse dell'ente.

La supervisione in un ente pubblico di assistenza: contenuti, metodi, tecniche, finalità - L'analisi dei vari aspetti della supervisione: addestramento - consulenza - verifica - controllo - Analisi del rapporto professionale assistente sociale - supervisore.

Contenuti teorici del servizio sociale nei confronti delle comunità educativo-assistenziali - Il lavoro di gruppo come mezzo formativo degli assistenti sociali - Preparazione di base del supervisore dal punto di vista umano, culturale, sociale, tecnico e professionale.

Legislazione sociale:

L'E.N.A.O.L.I. come organismo di assistenza pubblica, suo ordinamento e prestazioni - Prevenzione, previdenza, assistenza e sicurezza sociale: concetti, caratteri distintivi, punti di convergenza - Gli elementi del rapporto di assicurazione sociale: soggetti, oggetto, contenuto - Gli eventi coperti dalle assicurazioni sociali: malattia, infortunio, malattia professionale, tubercolosi, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, disoccupazione - Gli obblighi contributivi - L'assistenza nell'ordinamento italiano: le fonti, i soggetti, l'oggetto.

Prova orale

Materie oggetto delle prove scritte

Psicologia e psico-pedagogia:

Psicologia generale, differenziale, sociale - Le varie fasi dell'età evolutiva con particolare riferimento all'adolescenza - Accenni alla patologia e all'igiene mentale infantile - I bisogni fondamentali dei minori e le loro motivazioni - Il valore del nucleo familiare - Problemi specifici del nucleo familiare (associazione, dissociazione, opposizione, disgregazione, ecc.), con particolare riferimento al nucleo privo di uno o entrambi i genitori.

Difficoltà dell'orfano - I principi dell'educazione - Le comunità educativo assistenziali per minori normali - Le istituzioni specifiche, sul piano diagnostico e del trattamento per i minori disadattati e sub-normali - La collaborazione del servizio sociale con le comunità educativo-assistenziali.

Sociologia:

Concetti, indirizzi generali, metodi in sociologia - Individuo, cultura, personalità, nozioni sul rapporto dell'uomo con il suo ambiente - Ruoli familiari e ruoli sociali - Gruppi sociali - Conoscenze relative agli elementi e forze che influenzano l'attuale trasformazione sociale - Sviluppo della socialità del minore - Condizioni per lo sviluppo armonico della socialità.

Diritto pubblico:

Diritti e doveri dei cittadini previsti dalla Costituzione - Organi costituzionali dello Stato - Funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale - Ordinamento amministrativo dello Stato: centrale e periferico - Enti di diritto pubblico - Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato.

Diritto civile con particolare riferimento alle norme riguardanti i minori e la famiglia:

Protezione delle madri e dei minori, filiazione legittima, filiazione naturale o illegittima, riconoscimento dei figli naturali, dichiarazione di paternità e maternità, legittimazione, patria potestà, tutela, curatela, adozione, affiliazione; principali norme penali riguardanti i minori; reati contro la famiglia.

ALLEGATO *C*

NORME PER I CONCORRENTI

1. — I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. — I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. — I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. — I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. — Compiuto il lavoro, il concorrente a pena di nullità senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnerà ai commissari presenti.

(271)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esame, a ventitre posti di vice rettore nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo allo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, con norme di esecuzione del citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Viste le leggi 1° agosto 1960, n. 853 e 22 novembre 1962, n. 1678, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali;

Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545;

Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 861;

Vista la legge 27 giugno 1967, n. 539, contenente norme transitorie per l'applicazione della predetta legge 22 novembre 1962, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a ventitre posti di vice rettore nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso di cui al precedente articolo possono essere ammessi i vice rettori aggiunti ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della legge 22 novembre 1962, n. 1678, che abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del presente decreto, cinque anni di anzianità di servizio nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali, a prescindere dall'effettivo espletamento della funzione nella qualifica di vice rettore aggiunto.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Coloro che intendano partecipare al concorso devono presentare domanda di ammissione, redatta su carta legale da L. 400, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, Divisione V.

La domanda deve pervenire al Ministero entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Modalità per la presentazione delle domande e documentazione

Nella domanda gli aspiranti indicheranno:

1) il cognome e il nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il convitto nazionale al quale sono assegnati (i vice rettori aggiunti in posizione di comando o di distacco indicheranno l'istituto di titolarità, nonchè l'ufficio presso il quale prestano di fatto servizio);

4) data della immissione nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali;

5) data di attribuzione della qualifica di vice rettore aggiunto ordinario;

6) il proprio domicilio o recapito. Eventuali cambiamenti di domicilio dovranno essere comunicati tempestivamente al Ministero. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni relative al concorso;

7) data e firma del concorrente; quest'ultima deve essere vistata dal capo dell'istituto (in assenza di questi dal provveditore agli studi); in caso di comando o distacco dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare nella domanda di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede in caso di vincita del concorso.

La data della presentazione delle domande e della relativa documentazione sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione delle domande e dei documenti formalmente imperfetti.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

1) copia integrale aggiornata dello stato di servizio, rilasciata dal Ministero, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo;

2) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini della valutazione del punteggio di cui all'art. 6 del presente decreto.

I documenti relativi ai titoli devono essere redatti nella prescritta carta da bollo.

I risultati di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, la votazione conseguita ed il posto in graduatoria;

3) un elenco, firmato dal candidato, in carta semplice, in duplice copia, dei titoli di studio, di servizio e culturali e di ogni altro documento presentati a corredo della domanda, e numerati in ordine progressivo;

4) un elenco, firmato dal candidato, su carta semplice, in duplice copia, delle pubblicazioni, che debbono essere presentate in duplice esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso riferimento a titoli o documenti già presentati sia a questa, sia ad altra amministrazione.

La documentazione può essere presentata anche separatamente alla domanda, purchè pervenga al Ministero entro il termine di quarantacinque giorni prescritto dall'art. 3 del presente bando.

I titoli non documentati non saranno valutati ai fini del successivo art. 6.

Art. 5.

Esclusione dal concorso - Irricevibilità delle domande e dei documenti

Con decreto ministeriale motivato può essere disposta la esclusione dal concorso dei candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti.

Saranno dichiarati irricevibili le domande e i documenti di cui all'art. 4 che perverranno a questo Ministero oltre il termine prescritto.

Art. 6.

Prova di esame - Titoli - Ripartizione del punteggio

Il concorso consiste, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1678:

1) in una prova d'esame (colloquio) sul programma allegato al presente decreto (tabella *A*);

2) nella valutazione dei titoli.

Sono valutati, secondo i criteri stabiliti dalla tabella *B* annessa al presente bando, le seguenti categorie di titoli:

1) titoli di studio;

2) titoli di idoneità e di abilitazione;

3) titoli di cultura;

4) attitudine all'espletamento di funzioni direttive;

5) titoli di servizio.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra e alla lotta di liberazione, che debbono essere comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità competenti.

La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

La commissione dispone complessivamente di 80 punti.

Per la valutazione del colloquio sono riservati 50 punti.

Il colloquio si intende superato qualora il concorrente abbia conseguito almeno 35 punti su 50.

Per la valutazione dei titoli sono riservati 30 punti. I criteri specifici per la valutazione dei titoli sono determinati dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

Il punteggio complessivo è determinato sommando il voto conseguito nella prova di esame e il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La prova di esame avrà luogo in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica - Divisione V.

I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere la prova d'esame (colloquio) dovranno presentarsi, nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova d'esame - colloquio - il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere tempestivamente comunicati ed opportunamente comprovati; in tal caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 7.

Graduatoria vincitori e idonei

La commissione giudicatrice forma, ultimate le operazioni di concorso, la relativa graduatoria di merito nella quale sono inclusi tutti i candidati che abbiano superato le prove di esame, nell'ordine della votazione complessiva determinata dalla somma del punteggio conseguito nella prova d'esame con quello riportato nella valutazione dei titoli.

Il Ministro, con proprio decreto, accertata la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori e gli idonei.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notifica mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con separato decreto, nei modi previsti dall'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1678.

Art. 9.

Rinvio

Per lo svolgimento del concorso si osservano, in quanto applicabili, e salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, le disposizioni degli articoli 6 e 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Roma, addì 22 febbraio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1968
Registro n. 67 *Pubblica istruzione, foglio n.* 358

TABELLA *A*

PROGRAMMA DI ESAME

(per l'accesso alla qualifica di vice rettore)

L'esame consiste in un colloquio, inteso a verificare la cultura del candidato, la sua preparazione pedagogica e la sua attitudine a uffici direttivi negli Istituti di educazione dello Stato.

Il colloquio verte sui seguenti argomenti:

1) L'educazione ed i suoi problemi nella società del nostro tempo.

(Il candidato dovrà dimostrare conoscenza critica delle principali correnti pedagogiche contemporanee e dei loro maggiori esponenti, nonchè dei metodi delle scuole nuove, che abbiano riferimento con l'educazione collegiale).

2) Problemi ed aspetti dell'educazione collegiale con particolare conoscenza del concetto e dei metodi dell'educazione intellettuale, morale, sociale e civica, fisica e sportiva.

Il candidato, inoltre, dovrà dimostrare di conoscere i problemi relativi alla psicologia dell'età evolutiva ed, in modo particolare, quelli attinenti al comportamento sociale nelle varie età ed al disadattamento caratteriale e sociale.

Il candidato, infine, dovrà dimostrare di essere informato sui problemi relativi alle attività ricreative dei ragazzi e dei giovani (lettura - musica e canto - disegno e arti plastiche - teatro - cinema - radio - televisione - attività sportive - scautismo - turismo).

3) L'educazione civica secondo i programmi vigenti.

4) I massimi autori e gli essenziali movimenti della letteratura italiana. Inoltre, il candidato dovrà dimostrare conoscenza delle opere del nostro tempo (soprattutto narrative e teatrali) che hanno avuto vasta risonanza.

Il colloquio sarà integrato dal commento critico di un'opera (a scelta del candidato) e da una rassegna delle opere da consigliare ai ragazzi ed ai giovani.

5) Formazione storica ed evoluzione politica dello Stato italiano dal Congresso di Vienna ai giorni nostri.

Il candidato, inoltre, dovrà dimostrare conoscenza dei movimenti socio-economici, ideologici e politici dell'ultimo ventennio.

6) Principi fondamentali di diritto amministrativo: gli atti amministrativi, i loro vizi, i ricorsi.

7) Le funzioni del vice rettore dei convitti nazionali.

8) L'ordinamento dei convitti nazionali.

9) L'ordinamento dei servizi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione — i corpi consultivi — il consiglio scolastico provinciale.

10) Ordinamento dell'istruzione elementare e dell'istruzione secondaria di 1° e 2° grado.

Roma, addì 22 febbraio 1968

Il Ministro: GUI

TABELLA *B*

VALUTAZIONE DEI TITOLI

(fino al massimo di punti 30)

Avvertenza. — Si riduce al rispettivo coefficiente massimo il punteggio, eventualmente superiore, conseguito dal candidato in ciascuna categoria di titoli.

Nella valutazione dei titoli che si riferiscono al risultato conseguito in concorsi per esami e per titoli, si considera soltanto il voto riportato nella prova di esame.

TITOLI VALUTABILI E CRITERI PER LA LORO VALUTAZIONE

1) *Titoli di studio* (fino ad un massimo di punti 4).

Si valutano titoli di studio non inferiori alla laurea. Si valutano anche le lauree e titoli equipollenti conseguiti all'estero, purchè formalmente riconosciuti dalle disposizioni in vigore:

laurea con 110 e lode	punti 3,50
laurea con votazione da 101 a 110	» 3 —
laurea con votazione da 91 a 100	» 2,50
laurea con votazione da 81 a 90	» 2 —
laurea con votazione fino a 80	» 1,50

Altre lauree oltre la prima fino ad un massimo di punti 1.

2) *Titoli di idoneità e di abilitazione* (fino ad un massimo di punti 8).

a) titoli di idoneità conseguiti in concorsi o esami per la promozione a vice rettore.

Si valuta solo il voto di esame:

1) se in concorso per merito distinto	punti 4 —
2) se in esame per idoneità	» 3 —
3) se in concorso per esame speciale	» 2 —

b) vincita o idoneità in pubblici concorsi per i quali sia richiesta la laurea (fino ad un massimo di punti 1,50).

c) diplomi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di 2° grado, purchè conseguiti per esame sulla base di una laurea (per ogni diploma):

con il massimo dei voti	punti 3,50
con 9/10	» 3 —
con 8/10	» 2,50
con 7/10	» 2 —
con il minimo dei voti	» 1,50

d) diplomi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di 1° grado, purchè conseguiti per esame sulla base di una laurea (per ogni diploma):

con il massimo dei voti	punti 2,50
con 9/10	» 2 —
con 8/10	» 1,50
con 7/10	» 1,25
con il minimo dei voti	» 0,90

Se il diploma abilita all'insegnamento nelle scuole secondarie sia di 1° grado che di 2° grado si attribuisce il punteggio previsto per l'abilitazione all'insegnamento di queste ultime.

e) altri titoli di abilitazione, purchè conseguiti per esame e sulla base di una laurea (fino ad un massimo di punti 1).

f) iscrizione ad albi professionali (non si valuta qualora sia valutato il titolo — laurea abilitante o abilitazione — che dà diritto all'iscrizione) (fino ad un massimo di punti 1).

g) titoli di abilitazione conseguiti all'estero, purchè si tratti di abilitazioni conseguite sulla base di una laurea. Si valutano con gli stessi criteri stabiliti per i titoli corrispondenti conseguiti in Italia, a condizione che essi siano formalmente riconosciuti ai sensi delle disposizioni in vigore.

3) *Titoli di cultura* (fino ad un massimo di punti 4).

a) inclusione in una terna di concorsi universitari fino ad un massimo di	punti 3,50
b) libere docenze - fino ad un massimo di	» 3 —
c) diplomi universitari di perfezionamento - fino ad un massimo di	» 1,50
d) frequenza di corsi, autorizzati da organi statali, a condizione che il candidato abbia superato gli esami finali - fino ad un massimo di	» 1 —
e) titoli di perfezionamento in lingue straniere - fino ad un massimo di	» 1 —
f) pubblicazioni, con particolare riguardo a quelle attinenti le materie pedagogiche e le altre materie inerenti ai servizi di istituto - fino ad un massimo di	» 2,50
g) altri titoli atti a fornire elementi di valutazione della personalità del candidato - fino ad un massimo di	» 1,50

4) *Attitudine all'espletamento di funzioni direttive* (fino ad un massimo di punti 4).

a) incarico della direzione di un convitto nazionale o di altro istituto di educazione (per ogni anno) - fino ad un massimo di	punti 3 —

b) incarico della vice direzione di un convitto nazionale o di altro istituto di educazione (per ogni anno) - fino ad un massimo di punti 1,50

c) incarichi speciali svolti per disposizione della amministrazione - fino ad un massimo di . » 1 —

5) *Titoli di servizio* (fino ad un massimo di punti 10).

a) servizio di ruolo nella carriera direttiva dei convitti nazionali (per ogni anno) . punti 1 —

b) servizio di ruolo in qualità di istitutore, censore ecc presso altri istituti di educazione statali dipendenti da questa o da altre amministrazioni (per ogni anno) » 0,65

c) servizio di maestra istitutrice di ruolo (per ogni anno) » 0,70

d) servizio prestato senza demerito in qualità di istitutore assistente nei convitti nazionali e di maestra istitutrice non di ruolo o con retribuzione a carico del bilancio degli educandati femminili dello Stato (per ogni anno) » 0,60

e) incarico insegnamento universitario (per ogni anno accademico) » 1 —

f) assistente universitario di ruolo (per ogni anno accademico » 0,80

g) servizio di assistente universitario incaricato (per ogni anno accademico) » 0,60

h) servizio di assistente straordinario o di assistente volontario (per ogni anno accademico) . » 0,30

i) insegnamento di ruolo nelle scuole secondarie di 2° grado statali o pareggiate (per ogni anno scolastico) » 0,80

l) insegnamento di ruolo nelle scuole secondarie di 1° grado statali o pareggiate (per ogni anno scolastico . » 0,60

m) insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie di 2° grado statali o pareggiate (per ogni anno scolastico) » 0,50

n) insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie di 1° grado statali o pareggiate (per ogni anno scolastico) » 0,30

o) altri titoli di servizio civile prestato senza demerito alle amministrazioni dello Stato fino ad un massimo di » 1 —

I servizi di insegnamento si valutano come anno scolastico quando non siano di durata inferiore a sette mesi nello stesso anno scolastico. Non vengono valutati gli anni di servizio qualificati con giudizio inferiore a « distinto ». Per gli anni di servizio qualificati « distinto » riduzione di 0,50 del relativo coefficiente.

Gli anni di servizio prestati con incarico della direzione o della vice direzione non si valutano qualora siano stati valutati nel punto 4).

Roma, addì 22 febbraio 1968

Il Ministro: GUI

(11556)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a dieci posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301, sul riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto l'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 503;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo;

c) essere in possesso della laurea in scienze naturali o in geologia;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o siano decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nella lettera *b*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare il limite massimo di età è elevato:

1) *a*) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente Africano ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti e assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 45 anni: per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12 della stessa legge;

5) a 40 anni: per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488);

6) a 55 anni:

a) per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per i mutilati e invalidi civili, per gli invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi del lavoro. Non sono però ammessi al beneficio della elevazione indicata gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e dal 6 a 10 della tabella stessa. La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le vedove e gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati di università e di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) e quelli previsti per coloro che sono stati colpiti dalle abrogate leggi razziali e per gli assistenti universitari di cui ai due commi precedenti, sono cumulabili fra loro purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Si prescinde da ogni limite di età nei confronti:

a) degli impiegati civili dei ruoli ordinari ed eventuali ruoli aggiunti dello Stato, degli operai permanenti dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e contemporaneamente non reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - servizio 1° - divisione 2ª - 00187 - Roma, via Carducci n. 5, entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data apposto a cura della direzione generale per l'economia montana e per le foreste su ciascuna di esse.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome con l'esatta indicazione della residenza;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso debbono precisare il titolo che dà loro diritto all'elevazione di detto limite;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data e della università presso la quale venne conseguito;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

10) l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, deve essere sottoscritta dal candidato; la firma del medesimo deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Le firme apposte da pubblici funzionari non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per gli eventuali disguiti postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto ministeriale in base alle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale nelle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse; di esso sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, nonchè alla visita medica di cui al successivo art. 6, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

I candidati che avranno superato le prove scritte verranno sottoposti a cura della direzione generale per l'economia montana e per le foreste, prima della prova orale, ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di fiducia della amministrazione o da un collegio medico da essa nominato.

Saranno esclusi dall'ammissione alla prova orale, a giudizio sanitario insindacabile, quei candidati che non risultassero fisicamente idonei al posto cui aspirano. Saranno in particolare esclusi gli affetti da postumi di malattie cardio-polmonari e da notevole diminuzione dell'udito e tutti quei candidati che non risultino comunque idonei al servizio forestale di montagna.

I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di lenti adatte, il candidato raggiungerà i nove decimi di visione monoculare o binoculare.

Per i candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, l'indagine medica sarà volta a stabilire altresì se l'invalidità stessa possa essere di pregiudizio alla sicurezza ed alla salute di coloro con i quali i candidati stessi, ad impiego conseguito, dovrebbero avere rapporti di lavoro.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno espressamente invitati a far pervenire al Ministero agricoltura e foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - servizio 1° - divisione 2ª, via Carducci, 5 - Roma), entro il termine perentorio di 30 giorni, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza o precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite di età.

In particolare:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono, la prescritta dichiarazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, oppure il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio il mod. 69-*ter*, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948 rilasciato dalla amministrazione al cui servizio hanno contratto l'invalidità, oppure il decreto di concessione della pensione. Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce della invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) i mutilati ed invalidi civili nonchè per lavoro presenteranno un certificato dell'Ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539; legge 14 ottobre 1966, n. 851);

d) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate, la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 400, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso (per combattenti ed assimilati dell'ultima guerra il documento recherà data posteriore al 21 marzo 1948) oppure il duplicato del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare in originale o copia autenticata;

e) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212,

f) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

g) gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro;

l) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni;

m) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, devono produrre una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

n) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al Trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400; per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato devono produrre un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, rilasciata dalla competente autorità;

z) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato, un certificato in tal senso rilasciato su carta da bollo da L. 400 dall'amministrazione di dipendenza.

Ogni altra qualità che a norma delle disposizioni vigenti costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante presentazione di documenti idonei.

Il termine di 30 giorni per la presentazione di detti documenti decorre dalla data di avvenuto ricevimento dall'invito a presentarli, che sarà trasmesso in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Art. 8.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, con proprio decreto approva la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame; e, valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore degli aventi diritto, nonchè i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei verranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - servizio 1° - divisione 2ª - Roma, via Carducci, 5) entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni, a pena di decadenza, i documenti appresso elencati.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare: gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) titolo di studio, nel diploma originale o in copia autenticata. Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 400, rilasciato dalla competente autorità militare. Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare, di quest'ultima categoria, presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o degli eventuali ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 400, ed il titolo di studio.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 400, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la loro qualità e la loro buona condotta.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, numero 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, potranno produrre copie di tali documenti od atti autenticati dagli stessi uffici pubblici o anche far riferimento a quei documenti o atti indicanti l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi potranno inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli. I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti presentati dovranno essere conformi alla prescrizioni della legge sul bollo. A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con la indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

All'accertamento del requisito della buona condotta l'amministrazione provvede d'ufficio.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina, a norma dell'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1968
Registro n. 14 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 209

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

per il concorso ad ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato

1) ecologia;
2) geologia;
3) botanica forestale;
4) zoologia;
5) geografia fisica.

Le tre prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale su tutto il programma.

Roma, addì 10 ottobre 1968

Il Ministro: SEDATI

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 400, al

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Servizio 1° - *Divisione* 2ª - Via Carducci, 5. — 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia . . . . .)
il (1) . . . . . . e residente in . . . . .
(provincia . . . . .), via . . . . . . n. . .
chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (vedi nota n. 4);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (nel caso che abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni il candidato indichi le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego)

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente indirizzo
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

., addì . .

(firma) . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . .
. .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate a mutilati ed invalidi di guerra; mutilato o invalido per servizio militare o civile;

perseguitato deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero in qualità di . in servizio a . . presso . .

di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . rilasciato il .,

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(270)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3631 del 18 giugno 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1967;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Corda dott. Domenico, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio medico provinciale di Viterbo;

Bocchetti prof. Giuseppe, primario chirurgo dell'ospedale civile di Latina;

Trillò dott. Gualtiero, primario medico dell'ospedale civile di Terracina;

Pierro dott. Antonio, medico condotto di Cisterna;

Di Gennaro dott. Olindo, direttore di sezione della prefettura di Latina.

Segretario:

De Troia dott.ssa Franca Paola, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo a Latina e non potranno avere inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato nei modi e termini di legge.

Latina, addì 9 gennaio 1969

Il medico provinciale: REALMUTO

(426)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.